

N. R.G. 9878/2012



SENT. N° 1123/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9878/2012 promossa

DA

[REDACTED] S.R.L., C.F. [REDACTED], con sede in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED], in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., [REDACTED] Valocchi, ivi elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED] Costantini e [REDACTED] Mandelli che la rappresentano e difendono come da procura posta in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] PINCINI, C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] (Vizzola), via [REDACTED] n. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], viale [REDACTED] Margherita n. [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] Annibale Marzani che la rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E DI

ING. [REDACTED] MOTTI, C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], via [REDACTED] Giuseppe Mazzini n. [REDACTED] ivi elettivamente domiciliato in via Alessandro Manzoni n. 57 presso lo studio dell'avv. Marta Cerliani che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

Oggetto: esecuzione contratto di appalto e altro.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.12.2014 tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da seguenti fogli separati, allegati al verbale d'udienza e depositate anche tramite pct.



L'avv. [redacted] e l'avv. [redacted], nella loro qualità di procuratori e difensori della società attrice [redacted], così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eccezione e istanza avversa disattesa, così provvedere:

Nel merito, a) accertare e dichiarare che la società [redacted] ha effettuato le opere edili meglio specificate nel documento n. 1 "descrizione e misure" offerto in comunicazione e, per l'effetto, condannare la convenuta [redacted] al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 22.696,20 oltre i.v.a, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; b) condannare la sig.ra [redacted] al pagamento in favore della [redacted] della complessiva somma di €. 2.700,00, oltre oneri e accessori di legge, per spese legali e di C.T.P. sostenute dalla [redacted] nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 39740/2011); c) respingere tutte le domande svolte in via principale, riconvenzionale e istruttoria da [redacted] nei confronti di [redacted]

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, al 4% c.a.p. e all'i.v.a. nella misura di legge.

In via istruttoria, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2 e 3, c.p.c. da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte.



TRIBUNALE DI MONZA

Sez. I e IV – Giudice: Dott. ALBANESE – RG: 9878/12

Nel procedimento promosso da:

MARVAL SRL, con gli Avv.ti **Massimiliano Costantini** e **Roberta Mandelli**

- attrice -

contro

FRANCESCA PINCINI, con l'Avv. **Paolo Marzano**

- convenuta -

Nonché contro

ING. LUCA MOTTA, con l'Avv. **Marta Cerliani**

- terzo chiamato -

FOGLIO DI P.C. NELL'INTERESSE DELLA SIG.RA FRANCESCA PINCINI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così statuire:

NEL MERITO:

- 1) rigettare integralmente le domande delle controparti essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa;

IN VIA SUBORDINATA:

- 2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato il diritto della **MARVAL SRL** al pagamento di una somma di danaro sulla base del preventivo del 18.06.2010 e tenendo conto dei lavori da quest'ultima non eseguiti e dell'importo di euro 3.500,00 che la **MARVAL SRL** ha dichiarato di aver incassato durante le operazioni peritali come risulta dalle pagine 4, 5 e 34 della



perizia e, quindi, nella denegata ipotesi in cui la Sig.ra [REDACTED] fosse condannata a pagare una qualche somma di denaro alla [REDACTED] accertare, ritenere e dichiarare l'Ing. [REDACTED] tenuto a pagare alla sig.ra [REDACTED], in virtù di quanto quest'ultima ha versato in favore del primo, seppure a mani della moglie dello stesso, la medesima somma di denaro che verrà accertata come dovuta nel presente giudizio, e, per l'effetto, condannare l'Ing. [REDACTED] a rimborsare alla sig.ra [REDACTED] la somma che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla [REDACTED] all'esito del presente giudizio;

- 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le precedenti conclusioni, e, quindi, nel caso in cui la sig.ra [REDACTED] fosse condannata al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di euro 22.696,20 oltre iva, ovvero della diversa somma che risultasse dovuta, accertare, ritenere e dichiarare l'Ing. [REDACTED] tenuto a rimborsare alla sig.ra [REDACTED], per le causale di cui in narrativa, la somma di euro 22.696,20, ovvero la diversa somma che risultasse dovuta, oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, e, conseguentemente, condannare l'Ing. [REDACTED] a pagare alla sig.ra [REDACTED], per le causale di cui in narrativa, la somma di euro 22.696,20, ovvero la diversa somma che risultasse dovuta, oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

IN VIA RICONVENZIONALE:

- 4) Accertare, ritenere e dichiarare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] degli importi relativi a quei lavori non eseguiti dalla [REDACTED]



[REDACTED], come dedotti in narrativa, il tutto per **euro 4.898,60**, oltre iva ed eventuali oneri accessori o per la diversa somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma **euro 4.898,60**, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre iva ed eventuali oneri accessori, per le suddette causali oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

- 5) Accertare, ritenere e dichiarare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma di euro **4.852,09** quale rimborso delle spese da questa sostenute e relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo e, più precisamente, euro 2.356,09 per le spese del CTU ed euro 2.496,00 per le spese del consulente tecnico di parte, e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma di **euro 4.852,09**, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per le causali di cui in narrativa, ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta;

- 6) Accertare, ritenere e dichiarare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in favore della sig.ra [REDACTED] della somma di **franchi svizzeri 31.023.30** ovvero della somma corrispondente ad euro 25.109,92, quale rimborso delle spese di locazione da questa sostenute e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della



sig.ra [redacted] della somma di **franchi svizzeri 31023.30** ovvero della somma corrispondente ad euro 25.109,92, ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per le spese di locazione sostenute per le causali di cui in narrativa;

IN OGNI CASO:

- 7) accertare, ritenere e dichiarare in forza di quanto esposto, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96 c.p.c. a carico dell'Ing. [redacted] e, per l'effetto, condannare l'Ing. [redacted] al risarcimento dei relativi danni da quantificarsi anche in via equitativa dal Giudice;
- 8) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

26



Precisazione delle conclusioni

Nell'interesse di

ING. **LUCA NOTTA**, con l'Avv. Marta Cerliani

In via preliminare si chiede in revoca all'ordinanza di Codesto Giudice di disporre l'ammissione delle prove dedotte dall'esponente ponendo in evidenza che il legale ha inteso ed insistito per il rinvio a precisazione per conclusioni solo laddove il Giudicante acclarasse la mancanza di legittimazione passiva dell'Ingegnere alle domande svolte avverso il medesimo; offrendosi di converso di dimostrare - per quanto di sua contezza - la destinazione degli importi versati dalla **LUCA NOTTA** al terzo estraneo al Giudizio.

* * *

* * *

Tutto ciò premesso, Ing. **LUCA NOTTA** *ut supra rappresentato e difeso* chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni

CONCLUSIONI

Piacca all'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così

GIUDICARE**In via preliminare**

- Accertato che le domande svolte da **LUCA NOTTA** avverso l'Ing. **LUCA NOTTA** sono afferenti alla restituzione di somme assunte dalla prima versata ad un terzo - *somme tra l'altro risultanti da assegni non trasferibili dalla stessa sottoscritti*- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dall'Ing. **LUCA NOTTA** e disporre il rigetto delle domande avverso questi;
- per l'effetto disporre l'estromissione dell'Ing. **LUCA NOTTA** dal presente giudizio;
- e/o accertato che la mancanza di legittimazione passiva e/o la palese infondatezza della chiamata in causa del qui esponente - risultante tra l'altro già dai documenti prodotti dalla stessa **LUCA NOTTA**, condannare la chiamante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nell'equo importo rimesso alla valutazione del Giudice;

Nel merito in via principale

- Rigettare tutte le domande svolte avverso l'Ing. **LUCA NOTTA** perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, dedotti e deducanti, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio.

In via riconvenzionale

- Condannare, anche ai sensi dell'art. 186 c.p.c. bis e/o ter, la Sig.ra **LUCA NOTTA** al pagamento a favore dell'Ing. **LUCA NOTTA** dell'importo di cui alla nota informativa del 15.10.2011 (cfr. doc. 2) di € 7.157,01 e/o nel diverso importo ritenuto di giustizia anche tramite equa valutazione del



Giudice e/o condannare la Sig.ra [redacted] al pagamento della somma di € 3.000,00 afferenti alle spese sostenute dall'Ing. [redacted] in fase di A.T.P. ;

Il tutto sempre salva equa valutazione del Giudice.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore in atti.

In via istruttoria si insiste quindi sulle prove già articolare nella relativa memoria qui ritrascritta

"Procedimento di atp

Si insiste affinché venga integralmente acquisito il procedimento di atp di cui al doc. 2 prodotto da parte attorea pur rilevando che in ogni caso, già dalla documentazione in atti, si rileva che la ctu ha acclarato che:

⇒ nell'appartamento della [redacted] sono state effettuate opere anche da imprese terze, e non solo dalla [redacted], anche perché di fatto quest'ultima è un'impresa che opera nel campo edile per opere murarie e dunque non poteva effettuare gli altri lavori che di fatto sono stati rilevati in loco: "alla data del sopralluogo i lavori di muratura, il rifacimento dei bagni e delle pavimentazioni risultavano ultimati. Risultavano mancanti frutti e placche dell'impianto elettrico, la posa delle porte interne e dei sanitari (...) tutte le altre lavorazioni risultano appaltate a ditte terze" (cfr. Doc. 2 parte attrice);

⇒ la stessa [redacted] ammette di aver commissionato opere ultronee rispetto alle competenze di [redacted] (cfr. pag. 3 della comparsa che precisa l'oggetto dell'incarico iniziale): "la ristrutturazione, in sintesi, comprendeva tra l'altro, opere murarie per la riconformazione di alcuni locali, il rifacimento integrale dei due bagni, una nuova pavimentazione (parquet) sull'intera superficie calpestabile ad esclusione dei due bagni, il rifacimento dell'impianto elettrico e del locale cucina con i relativi impianti idrici e gas oltre a 3 porte scugno";

⇒ sempre leggendo le risultanze della ctu si ha contezza che i lavori acclarati sul posto andavano ben oltre quelli dell'incarico iniziale si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla fornitura di rivestimenti e pavimentazioni in gras porcellanato del bagno padronale o quello di servizio, che invece la [redacted] stessa escludeva fossero oggetto dell'iniziale incarico.

Sul valore delle opere commissionate

Controparte tenta di assumere che il valore delle opere commissionate fosse stato pari ad € 18.996,00 allegando un doc. 4 mai controfirmato da alcuno. La circostanza si contesta recisamente benché sia già documentale dallo scambio di corrispondenza tra le parti (che la [redacted] non contesta) che la committenza abbia chiesto in continuazione nuovi e differenti interventi sì da arrivare a budget di spesa di "68.000 Euro esclusa l'imbiancatura e le tende" (cfr. doc. 4 con allegato il piano di budget) per poi lievitare in continuazione a causa dei continui cambiamenti d'idea fino a raggiungere la cifra di circa 80.000,00 €.

1) Vero è che dal conferimento dell'incarico del maggio del 2010 in poi, progressivamente la Sig.ra [redacted] chiedeva in continuazione nuovi ordini o nuovi incarichi sì da aver raggiunto all'inizio del 2011 un budget di spesa di circa 80.000,00 Euro

Sugli assegni

E' documentale che all'Ing. [redacted] sia stato versato un solo acconto per cui ha emesso la relativa fattura di € 700,00 oltre iva ed oneri; pagamento questo avvenuto con assegno intestato all'Ing. [redacted] (cfr. doc. 5 e 6 della convenuta). E' documentale che le altre 37.000,00 non siano state

9



versate, né incassate dall'Ingegnere, poiché provenienti da sei assegni non trasferibili intestati ad un terzo si da non poter essere girati. Ne mai l'Ingegnere ha ammesso di averli incassati.

Per quanto si ribadisce che la circostanza sia estranea al presente giudizio poiché eventuali domande di ripetizione di assunti indebiti pagamenti dovevano essere rivolte avverso l'effettiva destinataria delle somme, in ogni caso, per chiarezza dei fatti occorsi, giova precisare che tali sei assegni erano stati dati dalla Sig.ra [redacted] alla Sig.ra [redacted] affinché li utilizzasse per andare a pagare le varie imprese via via scelte dalla prima per eseguire le ulteriori opere dalla stessa [redacted] commissionate, tendando, grazie a pagamenti brevi manu, di ottenere sconti.

Tra l'altro a dimostrazione vi è la circostanza che:

⇒ non si è trattato della consegna di un budget unico di 37.000,00 € ma erano vari assegni via via dati con il trascorrere dei mesi di circa 5.000,00/10.000,00 € ciascuno, ogni volta che la [redacted] decideva quali piastrelle / forniture avere dopo aver scelto l'impresa, visionato il preventivo, e determinato le opere: al che dava le somme alla [redacted] e le chiedeva di occuparsi della "scontistica"

⇒ del resto così è avvenuto anche per l'acconto versato alla [redacted] di € 3.500,00 che, tuttavia, non concesse alcuno sconto non volendo - giustamente - accondiscendere alla pratica del "senza iva";

2) Vero è che la Sig.ra [redacted] chiedeva alla Sig.ra [redacted] di recuperare i nominativi delle ditte che avrebbero potuto effettuare le opere/forniture presso il suo appartamento nonché i relativi preventivi; quindi la Sig.ra [redacted] contattava direttamente tali ditte e, concordate le opere/forniture da attuare, dava incarico alla [redacted] di avere sconti sul corrispettivo con pagamenti brevi manu.

3) Vero che ciò è avvenuto per i sei assegni consegnati alla Sig.ra [redacted] per un totale di € 37.000,00;

4) vero che l'Ing. [redacted] si occupava, unicamente, in qualità di ingegnere della direzione dei lavori;

Sugli incarichi diretti

Onde fugare ogni dubbio, si vuole qui precisare che era ed è sempre stata la sola [redacted] a scegliere le imprese di cui avvalersi, ed a conferire l'incarico diretto: l'Ing. [redacted] ha sempre e solo avuto l'incarico di direttore lavori; la [redacted] a latere indicava alla [redacted] le varie imprese cui si sarebbe dovuta o potuta rivolgere, semmai gli procurava cataloghi e/o preventivi ma poi la [redacted] coordinava direttamente con i vari appaltatori le opere da attuarsi: l'incarico era dunque diretto.

5) Vero è che è sempre stata la [redacted] a scegliere le imprese di cui avvalersi, ed a conferire l'incarico diretto: l'Ing. [redacted] ha sempre e solo avuto l'incarico di direttore lavori; la [redacted] a latere indicava alla [redacted] le varie imprese cui si sarebbe dovuta o potuta rivolgere, semmai gli procurava cataloghi e/o preventivi ma poi la [redacted] coordinava direttamente con i vari appaltatori le opere da attuarsi;

6) Vero che la Sig.ra [redacted] - una volta concordato con la [redacted] il preventivo da pagare - aveva l'incarico di andare dalle varie imprese per ottenere una maggiore scontistica; Ci fa specie che la [redacted] negli tale circostanza ma, del resto, ha negato anche di aver conferito incarico diretto alla [redacted] quanto poi è risultato per tabulas l'inverso.

In particolare, l'importo di € 37.000,00 era stato destinato, giusto incarico della stessa [redacted], a tali ditte ed opere indicate nel computo metrico già prodotto sub doc. 13 e qui per comodità ri allegato:

⇒ a [redacted] con sede in [redacted] Via [redacted] avente come oggetto l'attività di opere edili, che realizzava le opere di cui al doc. 13) pag. 1 / 3 veniva versato un acconto di
€ 3.500,00

€ 22.323,00

€ 2.810,00.

€ 10.683,12;

€ 1596,00

Si chiede ammettersi tali capitoli di prova

⇒ a Marvel si un acconto di

⇒ a **Marvi si** un acconto di € 3.500,00

⇒ a [redacted] di [redacted] per la posa della pavimentazione in tutto l'appartamento - esclusi i bagni - come acclarato dallo stesso CTU (pag. 4 / 6)

€ 22.323,00

€ 2.810,00.

⇒ a Reza Adadiani di Reza B. Latta e Riccardo Wagner 26 Salarno per i rivestimento e
pavimenti in gres porcellanato dei bagni € 10.683,12;

⇒ [redacted] di [redacted] Andrea [redacted] di [redacted] Mariano Comense V. [redacted] Agnola [redacted] per la fornitura di tre porte scorrevoli (come la stessa [redacted] ammette) € 1596,00

7) Vero è che la [REDACTED] contattava direttamente le ditte sopra esposte concordato ella stessa le opere o forniture da effettuare nonché il preventivo di massima poi dando incarico alla Sig.ra [REDACTED] di ottenere i maggiori sconti possibili tant'è che in tal modo, con la somma inferiore di € 37.000,00 riusciva a effettuare gli interventi di cui al punto precedente;

- 8) Vero è che la [redacted] controllava direttamente l'esecuzione delle opere e la consegna delle forniture di cui al punto precedente senza alcunchè eccepire.
Del resto la stessa [redacted] ci conferma che ad essa nè poteva eseguire, nè gli erano stati commissionati gli altri lavori di ristrutturazione di cui sopra "si prende atto del fatto che altri soggetti hanno operato nell'immobile della [redacted], come del resto doveva essere atteso che a [redacted] non sono stati commissionati tutti gli interventi di ristrutturazione" (pag. 4 memoria n. 1 attore), va da sé dunque che, se le siffatte opere sono state rinvenute in loco, sicuramente erano state pagate.

Sul termine della consegna e sulla scomparsa della [redacted]

Come confermato dalla stessa [redacted] e come del resto si evince per tabulas, non vi era alcun termine prefissato per la consegna delle opere poiché queste erano continuamente procrastinate per i continui cambiamenti d'idea della committenza, e modifiche del budget di spesa e ciò fino a quando – probabilmente sforato il budget e probabilmente per la separazione nelle more con il marito, la committente, quando era ora di saldare alcune imprese, si rendeva irreperibile.

- 10) vero è che il termine per la consegna delle opere veniva procrastinato in continuazione da parte della committenza per i continui cambiamenti di programma sulle opere e forniture da attuare;
11) vero è che ciò avveniva, dapprima, per i continui cambiamenti d'idea della committenza e poi, quando era ora di saldare alcune imprese, poiché ella stessa iniziava a rendersi irreperibile.
Il fatto che sia la [redacted] ad essere scomparsa risulta anche dalle missive inviate dall'Ing. [redacted] al legale della [redacted] in cui risulta palese che sia egli stesso a sollecitare un appuntamento per andare avanti nei lavori; missive tutte rimaste inevase: scriveva infatti l'Ing. [redacted] il 5.04.2012 "con riferimento alla vostra comunicazione odierna ci si rende fin d'ora disponibili per un incontro chiarificatore con la Dr.ssa [redacted]. Incontro che tra l'altro oè orami da più di un mese che attendiamo vanamente. Si precisa che proprio in questo incontro si sarebbe dovuto discutere delle eventuali problematiche in essere e consegnati personalmente gli stati di avanzamento dei lavori. Al fine di una celere verifica e risoluzione delle problematiche lamentate vi sarei grato se potreste anticiparmi l'elaborato peritale fatto redigere dalla Vostra cliente" (doc. 9 convenuta); disponibilità reiterata e rimasta inevasa anche con missiva del mese seguente (doc. 10 convenuta) "con riferimento alla vostra ultima comunicazione ci si rende fin'ora disponibili per un incontro chiarificatore con la Dr.ssa [redacted]. si richiede nuovamente al fine di una celere verifica e risoluzione delle problematiche lamentate, se potreste anticiparmi l'elaborato peritale fatto redarre dalla vostra cliente".

Sugli acquisti fatti dalla [redacted]

Controparte tenta di addurre che ella stessa abbia acquistato gli arredi sì da non giustificarsi la somma di € 37.000,00 versata al terzo; ora, a parte il fatto che non si avvede quale responsabilità abbia per ciò l'Ing. [redacted] in ogni caso le fatture che la [redacted] ci allega non riguardano certo le opere edili commissionate via via a [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] ma solo l'acquisto di arredi come il letto e l'armadio (doc. 26 convenuta) o la lavastoviglie ed il frigorifero (doc. da 28 a 30). Tra l'altro ci preme evidenziare la "tendenza" della stessa Sig.ra [redacted] a voler pagare tutti in contanti come del resto si evince dalle ricevute che la [redacted] allega agli atti a dimostrazione dei pagamenti attuati (cfr. doc. 27 convenuta).

Va da sé che tali fatture non dimostrano alcunchè se non che la [redacted] se non la prassi di tirare "i prezzi" con la citata modalità.

Non solo. Giova aggiungere che in realtà il rapporto tra la [redacted] e l'Ing. [redacted] si era incrinato all'inizio del 2011 oltre che perché la [redacted] non voleva né aveva più pagato alcunchè all'Ingegnere (dopo le iniziali 700,00 €) ma anche perché il direttore lavori si era rifiutato di fare alla stessa [redacted] una



perizia "di comodo" da produrre in un contezioso con il marito per avere un risarcimento del danno. Richiesta cui l'Ingegnere non accondiscende non appena ebbe contezza dei dubbi intendimenti.

12) vero è che il rapporto tra la [] e l'Ing. [] si era incrinato all'inizio del 2011 sia per il mancato versamento dei corrispettivi richiesti dall'Ingegnere per l'attività svolta e svolgenda, sia perchè la committente aveva chiesto una perizia finalizzata ad avere un risarcimento in una pendenza con il marito da modificarsi appositamente"

13) Vero che poi, dal marzo del 2011, la [] si rendeva totalmente irreperibile sì da precludere la normale conclusione delle opere

14) vero che, la "scomparsa" della [] veniva a coincidere anche dalla richiesta da parte dell'Ingegnere e dalla [] di avere il saldo delle loro competenze.

Sulle domande svolte dalla []:

La [] chiede la condanna avverso [] nonché dell'Ing. [] di tali voci:

- a) circa 4.898,69 per opere che non sarebbero state eseguite;
- b) ben 25.109,92 per essersi dovuta trasferire in un altro appartamento (il cui importo recisamente si contesta).

Domande tutte destituite di fondamento, sì da confermare la sopra citata richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni, poichè è documentale che il mancato termine delle opere sia dipeso dalla stessa []

Si ribadisce che l'Ing. [] non ha mai detto di aver incassato 37.000,00 € (ne avrebbe potuto) quindi, ribadendo che la domanda fatta dalla [] a suo carico è "qualora il Giudice ritenesse di dover condannare la Sig.ra [] a pagare un importo all'odierna attrice, l'Ing. [] a sua volta dovrà essere condannato a restituire i corrispondenti importi all'esponente" è totalmente destituita di fondamento poichè l'esponente non ha incassato nulla dei citati effetti.

Sui riconoscimenti della []:

Tra l'altro, ci fa piacere che la [] non abbia contestato i documenti riversati agli atti dal qui esponente ed in particolare lo scambio di email avvenuti tra la stessa e la [] e l'Ing. [] da cui risulta con dettaglio – senza che quindi serva più alcuna istruttoria già di per sé inutile – che la committenza ben monitorava: il budget di spesa via via lievitato, gli acconti via via da versarsi alle imprese, il nome delle stesse imprese e, tra l'altro, le opere via via eseguite.

Si chiede, occorrendo, l'ammissione anche dei seguenti capitoli di prova:

1. Vero che nel maggio del 2010 la Sig.ra [] affidava l'incarico all'Ing. [] unicamente di seguire la direzione lavori delle opere;
2. Vero che la [] sceglieva le imprese, i fornitori, valutava i prezzi, ed indicava il budget.
3. Vero che la [] era presente (quantomeno settimanalmente) a monitorare tali lavori di ristrutturazione;
4. Vero che la Sig.ra [] indicava, periodicamente, il budget d'ogni spesa, tant'è che essa stessa riconosceva di aver raggiunto una soglia di circa 70.000,00 € e supplicava la Sig.ra [] affinché riuscisse ad ottenere ingenti sconti, finanche chiedendo dei pagamenti "senza iva";
5. Vero che ogni opera ed ogni acquisto avveniva sotto le direttive costanti della committenza.
6. Vero che le opere si sarebbero dovute terminare nel dicembre del 2010 ma poi, proprio per le richieste sempre più crescenti della committenza e/o via via modificate e soprattutto "incrementate" ancora all'inizio del 2011 in cui forniva nuove e differenti indicazioni sul "da farsi";



7. Vero che l'Ingegnere e la Sig.ra [redacted] con ampio dispiego di tempo e di energie riuscivano ad esaudire ogni richiesta della committente tanto che la medesima reiteramente ne decantava – sia verbalmente che per iscritto – le lodi;
8. Vero è che nel marzo del 2011 tutto era quasi definito: [redacted] ed [redacted] avevano pressoché completato quasi tutte le opere conferite e presso i vari fornitori erano stati acquistati e consegnati in cantiere tutte le forniture dettagliatamente nel documento 13 (relazione di parte Ing. [redacted])
9. Vero che nel marzo del 2011 mancavano, quasi unicamente, i pagamenti alla [redacted] ed alla direzione lavori oltre che il saldo per le porte;
10. Vero che, la Sig.ra [redacted] iniziava dapprima a lamentare la mancanza temporanea di liquidità poi iniziava a rendersi irreperibile, dapprima adducendo ipotetiche malattie "da stress" e poi mandando comunicazioni tramite un certo "pink panther" privo di qualunque delega e mai identificato.
11. Vero che poi la [redacted] sembrava scomparsa fino a quanto veniva sollecitata formalmente a pagare il saldo dovuto sia a [redacted] che all'Ing. [redacted] e quindi iniziava a sollevare infondate contestazioni afferenti al loro operato;
- Si indicano a testi sui capitoli sopra indicati oltre che eventualmente a prova contraria:
sig. [redacted] Polini, con sede in [redacted], via [redacted] n. [redacted]; [redacted] Alessandra Pasetti Via [redacted] 10; [redacted] [redacted] di [redacted] [redacted] in [redacted]; [redacted] [redacted] Via [redacted] 12; [redacted] San Gervasio; [redacted] [redacted] di [redacted] [redacted] in [redacted]; persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] di [redacted] [redacted] Via [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] Via [redacted] 62 Albino; [redacted] [redacted] di [redacted] [redacted] V. [redacted] [redacted] [redacted]

IN FATTO

Il presente giudizio è stato instaurato da [redacted] che, premettendo di avere ricevuto l'incarico di ristrutturare un immobile di proprietà di [redacted] sito in [redacted], via [redacted] n. [redacted] e di avere eseguito correttamente tutti i lavori appaltatili, così come accertato nel procedimento per A.T.P. espletato *ante causam* su iniziativa della committente, senza però avere mai ricevuto il saldo dovutole, ha chiesto condannarsi quest'ultima alla corresponsione in proprio favore della residua somma di € 22.696,20, oltre Iva, nonché alla rifusione delle spese legali e di quelle di CTP sostenute nel suddetto procedimento.

[redacted], costituendosi in giudizio, ha contestato sia la ricostruzione in fatto che quella in diritto effettuata dalla controparte sottolineando, in particolare, che per la progettazione dei lavori si era rivolta all'ing. [redacted] incaricato anche della direzione dei lavori nonché di individuare i relativi appaltatori tra i quali, per l'appunto, le era stata presentata [redacted] con successiva accettazione da parte sua solo del preventivo propostole in data 18.6.2010 il quale, oltre a riportare un importo complessivo di € 18.996,00, oltre oneri di legge, prevedeva quale termine ultimo per la consegna dei lavori il periodo natalizio dell'anno 2010.

La convenuta ha allegato, inoltre, che per l'esecuzione dei medesimi lavori aveva complessivamente consegnato in favore dell'ing. [redacted], sia direttamente che indirettamente tramite assegni personalmente intestati alla moglie/collaboratrice, sig.ra [redacted], la complessiva somma di € 37.856,80, la quale avrebbe dovuto essere utilizzata, per l'appunto, per pagare tutti i vari fornitori/appaltatori, ivi compresa la società attrice.

Ha dedotto, infine, che l'ATP espletato *ante causam* aveva accertato che l'unico preventivo accettato era stato quello rilasciatole in data 18.6.2010, che [redacted] non aveva terminato alcune delle opere concordate quantificabili in complessivi € 4.898,60, oltre Iva, e che i suddetti lavori non erano mai stati ultimati, essendo stata costretta a sostenere a tal fine ulteriori gravosi oneri economici stante anche l'impossibilità di andare ad abitare all'interno dell'immobile.

Ha insistito, pertanto, per il rigetto integrale della domanda proposta nei suoi confronti, per la condanna della controparte al risarcimento integrale dei danni subiti e, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della pretesa azionata, per la condanna dell'ing. [redacted] alla restituzione in proprio favore di tutte le somme consegnategli nel corso del tempo con conseguente richiesta di differimento della prima udienza ai fini della relativa chiamata in giudizio.

Nel costituirsi l'ing. [redacted], dando atto del ruolo di progettista e direttore dei lavori affidatole dalla committente, ha eccepito di averne scrupolosamente eseguito tutte le direttive, di averla



costantemente informata dell'evoluzione del cantiere e che gli assegni consegnati alla propria collaboratrice, neppure in minima parte imputati all'incarico professionale suddetto, erano stati da quest'ultima utilizzati, come peraltro concordato con la [REDACTED] per la corresponsione degli acconti richiesti da tutti i soggetti - tra cui [REDACTED] - che avevano operato all'interno del cantiere ed i cui lavori erano stati solo in minima parte saldati.

Allegando, inoltre, che il preventivo rilasciato da quest'ultima era notevolmente lievitato a causa delle numerose modifiche richieste dalla committente in corso d'opera, con conseguente slittamento dei tempi di consegna originariamente concordati, ha insistito preliminarmente per la propria estromissione dal giudizio, per il rigetto nel merito della domanda proposta nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, per la condanna della [REDACTED] alla corresponsione in proprio favore del saldo delle competenze professionali non corrispostegli pari ad € 7.157,01.

Acquisito l'A.T.P. espletato *ante causam* e rigettate tutte le ulteriori istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'udienza del 22.12.2014 la causa, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti di termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

Come accennato nella superiore premessa in fatto, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dai lavori di ristrutturazione intrapresi da [REDACTED] all'interno del proprio immobile sito in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED] i quali, almeno inizialmente, erano fondati sul preventivo rilasciato da [REDACTED] in data 18.6.2010 ed il cui computo metrico estimativo indicava specificamente tutti i lavori, comprensivi dei relativi costi, che avrebbero dovuto essere ivi eseguiti dalla società appaltatrice. Correttamente l'attrice, appaltatrice dei suddetti lavori, in considerazione della mancata corresponsione in proprio favore del saldo dovutole ha agito nei confronti della committente, a nulla rilevando in questa sede che, in realtà, l'"impresa" fosse stata scelta dall'ing. [REDACTED] avendo la [REDACTED] chiaramente ammesso in comparsa di avere comunque accettato "*per la ristrutturazione l'offerta della [REDACTED] presentatagli dall'ing. [REDACTED] e datata 18.06.2010 per l'importo di euro 18.996,00 oltre Iva ed oneri accessori, offerta che riporta il capitolato dei lavori da eseguirsi*" (cfr. in tal senso al primo capoverso di pagina 3).

Nel dettaglio [REDACTED], deducendo di avere ricevuto solo ed esclusivamente l'acconto di € 3.500,00 ed allegando di avere eseguito quasi tutti i lavori concordati tra le parti, anche quelli extra *medio tempore* richiestile, ha insistito per la condanna della committente alla corresponsione in proprio favore della residua somma di € 22.696,20, oltre Iva, sottolineando che, come emergente dal semplice esame dell'A.T.P. espletato *ante causam*, nessuna delle "*imperfezioni*" lamentate da quest'ultima avrebbe



potuto esserle imputata laddove, di contro, la mancata ultimazione dei lavori sarebbe stata conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della [redacted] che, venendo meno alla propria obbligazione di pagamento pur avendo usufruito di lavori il cui valore era decisamente superiore, le avrebbe materialmente corrisposto il minor importo di € 3.500,00.

Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'appaltatrice nei confronti di [redacted] sia ragionevolmente fondata e, per comprenderne le ragioni, è opportuno ricostruire brevemente le modalità di esecuzione ed il pagamento dei lavori concordati tra la [redacted] e l'ing. [redacted], a cui non è affatto estranea, però, l'arch. [redacted].

E' pacifico, infatti, che, non essendo all'epoca la convenuta residente in Italia e dovendo trasferirsi all'interno dell'immobile una volta terminati i lavori di ristrutturazione, la stessa, probabilmente conoscendo il professionista e fidandosi di quest'ultimo, abbia specificamente affidato a lui la progettazione e l'incarico di direttore dei lavori ed alla sua collaboratrice (probabilmente anche moglie sebbene tale ultima circostanza sia poco rilevante ai fini del decidere) il ruolo di contattare personalmente i soggetti subappaltatori a cui affidare i lavori di ristrutturazione fornendole a tal fine, tramite assegni direttamente intestati a quest'ultima, la provvista necessaria per far fronte sia alle forniture che agli stati di avanzamento dei lavori.

Solo in tale contesto è possibile spiegare la (non contestata) attribuzione in favore della [redacted] del complessivo importo di € 37.000,00, essendo più che ragionevole supporre che, non essendo possibile per la convenuta avere contatti quotidiani e diretti con tutti i fornitori/appaltatori il cui intervento era necessario per portare avanti la ristrutturazione programmata, tale somma sia stata messa a disposizione della [redacted] nel periodo compreso tra il mese di settembre e quello di dicembre 2010 (cfr. in tal senso le relative date di emissione e di incasso emergenti dal documento n. 7 prodotto dalla convenuta) proprio al fine di consentirle di adempiere regolarmente a tutte le esigenze del cantiere gestendo nell'interesse della mandante tutte le negoziazioni instaurate con i vari fornitori/appaltatori.

E, a ben vedere, neppure stupisce la modalità con cui è avvenuta la relativa corresponsione, ossia mediante assegni bancari non trasferibili intestati ed un soggetto "terzo" rispetto alle parti in causa (sebbene molto vicino al professionista incaricato dell'attività di progettazione e della direzione dei lavori) in quanto, in caso contrario, l'ing. [redacted] non si sarebbe potuto esimere dall'emettere la relativa fattura con tutte le ovvie conseguenze in termini fiscali e di maggiorazione dei costi a carico della cliente.

E che quest'ultima fosse orientata al "risparmio", a costo di non agevolare affatto la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati con conseguente evasione delle relative imposte, lo si evince chiaramente dal tenore letterale della seguente mail inviata al [redacted] (*rectius* solo formalmente al [redacted] ma di fatto



indirizzata alla [redacted] in data 10.11.2010: *"salve, che bello sentirla! Le invio - dopo la nostra telefonata - il budget di aggiornato - Siamo a ca 68000 euro esclusa l'imbiancatura (e le tende). Cerchi veramente di farsi fare altri sconti, perché sono messa malissimo così"* (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto da quest'ultimo).

La mail smentisce, inoltre, la tesi "minimalista" sostenuta dalla [redacted], a dire della quale gli unici lavori da lei stessa accettati all'interno dell'immobile sarebbero stati quelli di cui al preventivo rilasciato in data 18.6.2010, non comprendendosi altrimenti per quale ragione, ancora nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2010, avrebbe provveduto a rimpinguare la "provvista" messa a disposizione della [redacted] sino a farla lievitare, come detto, al considerevole importo di € 37.000,00. E' evidente, insomma, che la totale mancanza di documentazione fiscale per le forniture e le opere espletate - per inciso, manca persino la fattura di € 3.500,00 che avrebbe dovuto essere emessa da [redacted], in relazione all'unico acconto che non è minimamente contestato avere effettivamente incassato - induce il Tribunale a ritenere che tale importo - e le discutibili modalità di versamento - servissero di fatto per consentire alla cliente di "risparmiare" sulle forniture e sulle singole lavorazioni eseguite per l'ovvia ragione per la quale una parte dell'onere fiscale derivante dal mancato pagamento dell'Iva e delle relative imposte avrebbe potuto essere utilizzato dagli appaltatori/fornitori per abbassare notevolmente il costo delle opere effettuate e del materiale fornito. Ma non è tutto.

Comparando il preventivo rilasciato da [redacted] in data 18.6.2010 e l'A.T.P. espletato *ante causam* emerge alquanto evidente l'effettiva realizzazione all'interno dell'immobile di numerose altre opere ivi non specificamente indicate e/o dettagliate, circostanza che induce il Tribunale a ritenere che, come peraltro normalmente avviene in tali casi, nel corso dell'espletamento delle opere le parti avessero concordato modifiche e/o ulteriori aggiunte che, in quanto tali, non avrebbero logicamente potuto essere effettuate a costo zero per la committente.

Prima di analizzare sul punto l'A.T.P. e gli accertamenti ivi effettuati, un'implicita conferma di quanto testé affermato si rinviene nella seguente mail prodotta dal terzo chiamato (sebbene, come prima, riferibile alla [redacted] al documento n. 3 ed inviata dalla [redacted] in data 19.12.2010, ossia proprio in concomitanza della scadenza del termine originariamente concordato per la conclusione dei lavori: *"Spero che magari giusto prima di Natale riusciamo a vederci brevemente per farLe gli auguri & ringraziarLa personalmente di tutto quello che sta facendo per noi e ... soprattutto per l'aiuto grandioso a livello di arredamento!!!! Si i bagni (che sono per ora l'unica cosa abbastanza finita) mi sono piaciuti molto. Quello verdino è quasi il più bello".* La medesima mail attesta, poi, come a quella data (è bene ripeterlo, sostanzialmente coincidente con quella originariamente pattuita per la consegna



dei lavori) vi fossero ancora numerosissime "cose in sospeso", alcune delle quali espressamente indicate a titolo di modifica del progetto iniziale (cfr., ad esempio, la modifica della porta della cucina che la [redacted], non potendo essere montata a scrigno, non voleva neppure avesse un solo battente, ovvero il muro con apertura, che avrebbe dovuto essere spostato fino all'incavo dell'armadio del corridoio, e così via).

Tutti lavori in variante, oltre che espressamente ammessi dalla parte convenuta, come detto pienamente suffragati in sede di A.T.P. dall'arch. [redacted], la quale, pur dando atto della mancata conclusione di alcune delle lavorazioni effettuate a cura di [redacted] (inadempimento, quest'ultimo, pienamente giustificabile a fronte della minimale corresponsione in suo favore della somma di € 3.500,00), ha parimenti affermato che "(...) è palese nonché riconosciuto da Ricorrente e Resistente che successivamente sono intervenute opere in variante che hanno fatto lievitare l'importo delle opere considerevolmente" (cfr. in tal senso a pagina 25 dell'ATP).

Tuttavia, prima di provare a quantificare quei i lavori effettuati da [redacted] in esecuzione del rapporto contrattuale intercorso con la [redacted], preme al Tribunale evidenziare la totale infondatezza delle contestazioni sollevate da quest'ultima con riferimento ai vizi e/o ai difetti imputabili all'appaltatrice ed inficanti una parte delle lavorazioni eseguite.

Sul punto il C.T.U., dando atto che tra le lavorazioni originariamente concordate [redacted] non avrebbe eseguito esclusivamente la rimozione dei serramenti esterni, la fornitura di alcuni falsitelai per le porte scorrevoli (questi ultimi, però, come successivamente concordato tra le parti, sostituiti da falsitelai per porte a battente), la formazione della linea gas per il piano cottura in cucina, il completamento dell'impianto elettrico con la fornitura di flutti e placche e la formazione dei fori per i faretti del controsoffitto (cfr. in tal senso a pagina 22), sottolineando, inoltre, la presenza di alcune lievi (se non proprio trascurabili) differenze tra le opere eseguite e quelle concordate, ha tenuto a rimarcare che nessuno dei "presunti vizi" o "imprecisioni" ovvero, nella maggior parte dei casi, semplici "incongruenze" in quanto comportanti lavorazioni diverse per quantità e misura rispetto a quanto originariamente pattuito, è "da attribuire alla [redacted] ma eventualmente ad una gestione poco ordinata e precisa del cantiere" (cfr. in tal senso al primo capoverso della pagina 22).

In sostanza, a dire del C.T.U., ciò che è emerso "all'esito del sopralluogo è che, a fronte di numerose lamentele sul posizionamento di punti elettrici, altezze dei rivestimenti, tipologia di apertura delle porte, posizionamento di mazzette murarie ecc, non esisteva nessun progetto che indicasse tali dettagli, né un progetto dell'impianto elettrico, né dettagli esecutivi inerenti la posa di pavimenti e rivestimenti" (cfr. in tal senso all'ultimo capoverso di pagina 21 ed al primo di pagina 22), circostanza, questa, che induce il Tribunale a ritenere come tali modifiche di dettaglio, probabilmente determinate anche da



esigenze meramente estetiche della cliente, siano state "concordate" solo nel corso dello svolgimento dei lavori e, soprattutto, non siano mai state contestate da quest'ultima che, anzi, ancora nella mail inviata in data 19.12.2010, ossia in coincidenza con la scadenza del termine di consegna inizialmente pattuito, si era dimostrata ben felice del lavoro svolto sino ad allora e, stando alla contabilità dei lavori da lei stessa aggiornata ad € 68.000,00, aveva per di più sollecitato un disegno definitivo dell'appartamento e *"il contratto firmato (adattato come da accordi con saldo a contabilità finale a garanzia da liquidarsi entro 120 giorni da fine lavori"* (cfr. in tal senso a pagina 2 del documento n. 3 prodotto dal terzo chiamato).

Se ne trae, in sostanza, la prova inequivocabile di come il preventivo originario, come normalmente avviene nelle ipotesi in cui si ha solo un'idea di massima della ristrutturazione *espletanda*, fosse stato di fatto definitivamente abbandonato e di come le parti, pur avendo la committente ripetutamente modificato il "progetto iniziale" aggiungendovi ulteriori lavorazioni ivi non previste e/o modificando quelle originariamente ipotizzate, non avessero ancora concordato alcun importo definito stante, all'evidenza, la totale assenza di una contabilità definitiva in quanto costantemente aggiornata di volta in volta.

In questa sede [redacted] detraendo dall'importo totale asseritamente vantato la somma di € 3.738,60 individuata dal C.T.U. quale costo delle opere originariamente concordate ma di fatto da lei stessa non completate, ha allegato che il controvalore di tutte le opere eseguite all'interno dell'immobile, comprese quelle in variante e/o successivamente concordate tra le parti, sarebbe pari ad € 29.239,84 cosicché, detratto l'unico acconto effettivamente ricevuto e consegnatole dalla convenuta per complessivi € 3.500,00 (anzi, al netto d'Iva, pari ad € 2.916,67), sarebbe ancora creditrice della residua somma di € 22.584,57, oltre Iva.

Il Tribunale, tuttavia, non ritiene che tale calcolo sia corretto nella parte in cui non detrae anche l'Iva sull'acconto effettivamente ricevuto in quanto, così facendo, finisce per duplicare a carico della cliente un onere economico già di fatto corrisposto in favore dell'appaltatrice.

Ne consegue che la somma che può essere posta a carico di [redacted] a titolo di mancato pagamento di tutti i lavori correttamente eseguiti da [redacted] all'interno dell'immobile va quantificata nel minor importo di € 22.001,24 (ossia 22.584,57 – 5833,33).

Ne far ciò ritiene il Tribunale pienamente utilizzabile la contabilizzazione effettuata dall'attrice in quanto sostanzialmente in linea con quella aggiornata dalla stessa convenuta che, già in data 10.11.2010, ossia oltre un mese prima della mail del 19.12.2010, aveva rivisto il proprio budget di spesa, esclusa l'imbiancatura, nella complessiva somma di € 68.000,00.



Si consideri, inoltre, ai fini della piena attendibilità di tale unilaterale contabilizzazione che, come correttamente evidenziato dal terzo chiamato, nel primo computo metrico di € 18.000,00 molte delle opere successivamente eseguite erano riportate ad un costo unitario di € 0,00 (ci si riferisce, in particolare, alla *"fornitura e posa vaso bidet, doccia lavandino rubinetteria; fornitura di rivestimenti e pavimentazione in gres porcellanato per la cucina, i pavimenti dei bagni sempre € 0,00; posa della pavimentazione in cucina, pavimenti e rivestimenti in bagno pari ad € 0,00; fornitura e posa di porte; fornitura e posa del battiscopa € 0,000"*), il che dovrebbe indurre a ritenere, contrariamente a logica e buon senso, che tali ulteriori lavorazioni, che non è neppure minimamente contestato essere state effettivamente eseguite da [REDACTED], siano state effettuate a costo zero per la convenuta.

Nessun dubbio, poi, in merito alla loro effettiva realizzazione avendo il CTU specificamente asserito sul punto quanto di seguito testualmente riportato: *"le opere previste consistevano sostanzialmente nella modifica della distribuzione interna delle pareti nel rifacimento dei bagni e nel rifacimento dei pavimenti con sovrapposizione di una nuova pavimentazione a quella esistente. Alla data del sopralluogo i lavori di muratura, il rifacimento dei bagni e delle pavimentazioni risultavano ultimati. Risultavano mancanti frutti e placche dell'impianto elettrico, le porte interne e la posa dei sanitari e rubinetterie. Il locale soggiorno, una delle camere e il balcone dell'appartamento risultavano ingombri di scatoloni e mobili"*.

Se tale contabilizzazione, di poco superiore rispetto al computo metrico iniziale, può ritenersi pienamente attendibile, non può ragionevolmente sostenersi che le lavorazioni effettuate fossero state di fatto pagate utilizzando la provvista di € 37.000,00 messa a disposizione dell'ing. [REDACTED] (rectius dell'arch. [REDACTED]), avendo quest'ultimo specificamente documentato nel corso del processo che tale importo era stato di fatto utilizzato in conformità al computo prodotto al documento n. 13 così come di seguito riportato: € 3.500,00 corrisposti in favore di [REDACTED]; € 22.323,00 corrisposti in favore di [REDACTED] di [REDACTED] che si è occupata della posa della pavimentazione in tutto l'appartamento — esclusi i bagni — come acclarato dallo stesso CTU (cfr. in tal senso alle pagine 4 - 6); € 2.810,00 corrisposti in favore di [REDACTED] per la fornitura del materiale idraulico dei bagni (nella specie, per la consegna della doccia e della vasca da bagno, che il CTU ha effettivamente accertato *in loco*, e per quella della rubinetteria, che neppure è contestato essere stata consegnata sebbene rimasta chiusa negli scatoloni); € 10.638,12 corrisposti in favore di [REDACTED] di [REDACTED] per la posa del rivestimento e dei pavimenti in gres porcellanato dei bagni; € 1.596,00 in favore di [REDACTED] di [REDACTED] per la fornitura delle porte.

Il totale complessivo di tale importo, pari ad € 40.912,20, è superiore di quasi € 4.000,00 rispetto all'ammontare della provvista consegnata in favore dell'arch. [REDACTED]. Ciò non di meno, il pacifico



pagamento effettuato da quest'ultima in contanti, peraltro sollecitato dalla convenuta al fine di "strappare" un prezzo più basso, è perfettamente compatibile con tale risparmio di spesa e smentisce in radice la teoria sostenuta dalla [REDACTED] secondo cui tale somma sarebbe stata corrisposta direttamente in favore di [REDACTED]

Una conferma documentale di tale conclusione si trae, d'altronde, dalla semplice lettura di alcune mail scambiate tra la [REDACTED] e la [REDACTED] tra il 8.11.2010 ed il 9.11.2010, il tenore delle quali chiarisce come la somma messa a disposizione di quest'ultima fosse stata per lo più utilizzata per la corresponsione degli acconti in favore dei vari fornitori ed appaltatori tra cui, però, non era affatto compresa [REDACTED]

[REDACTED] In particolare, se nella mail datata 8.11.2010, ore 7,52, la [REDACTED], manifestandole la propria immensa gratitudine per il lavoro svolto e le capacità di ottenere notevoli sconti dai fornitori, aveva riepilogato le innumerevoli cose ancora da fare, nella mail di risposta inviatale dalla [REDACTED] in data 9.11.2010, ore 17,51, era contenuto un resoconto analitico di tutti i lavori eseguiti, dei risultati ottenuti, dei prezzi favorevoli strappati e del danaro, messo a disposizione a tal fine, già utilizzato per la corresponsione dei vari acconti in favore dei fornitori, senza però alcuna indicazione di somme corrisposte in favore di [REDACTED]. Tali le locuzioni utilizzate: *"non so dove riusciremo ad arrivare con il budget preposto...le piastrelle saranno disponibili venerdì e purtroppo io sino a lunedì non posso recarmi a prenderle - il costo finale di tutta la fornitura già scontata era di circa 8.400 euro, ma siamo riusciti a scendere a 7.900 euro. Il tutto iva esclusa. Anticipo euro 3.000 saldo lunedì 4.900 euro; alle piastrelle dobbiamo aggiungere la posa che andrà ad incidere di circa 2.950/3.000 euro...sa che poi io in cantiere tratto!! - il parquet è costato 1.720 più 130 euro di consegna. Pagat - il parquet andrà posato per ultimo e costerà circa 2.000 euro - sanitari sono già stati pagati...ma non trovo la nota!!domani me ne faccio mandare una copia. - i miei circa come sa sono tutti relativi alla mia volontà di trattare il prezzo definitivo: - lei sin ora ha versato un acconto di 15.000 euro; i lavori dell'impresa comprensivi di impianto idraulico e impianto elettrico, porte interne e scaldabagno ammontano ad 26.320 euro. Anticipo versato euro 12.000 - la cifra complessiva delle opere e materiali è di circa 41.070 euro arrotondata ovviamente in eccesso (spero di poter scendere) e comunque sono circa 450 euro al metro!!! bisogna aggiungere i serramenti, ma io ci penserei, l'imbiancatura ed i sanitari; la sua casa così è completamente nuova - i lavori sono stati eseguiti in meno di 3 mesi. - la cifra le può sembrare eccessiva ma consideri che la ristrutturazione, e può chiedere a chiunque, costa minimo 1.000 euro al metro a salire. Casa è circa 90 metri quadrati, e lei ha acquistato materiali di altissima qualità e valore a costi decisamente ridotti e modesti. - facendo i conti sin ora io ho anticipato circa 21.750*

euro, sottratti i suoi 15.000 euro sono 6.750 euro. Manca comunque il prezzo dei sanitari e rubinetteria già saldati. Domani andrò a valutare la cucina Vedrò cosa riesco a fare”.

Altrettanto chiara è la risposta della [redacted] del 9/11/2010, ore 17.28: “Grazie infinite per tutti gli sconti che è riuscita a farsi fare!!! E che ancora riuscirà ad ottenere ..spero... Come facciamo con il budget se vanno aggiunti ancora: o - elettrodomestici ca. 2.500 euro, o - imbiancatura o -sanitari o - ex armadio rosso adattato (?) o - Area International ca. 10.000 euro o -arredamenti vari (due armadi corridoi, ripiani e cassettiera, due mobiletti bagno, divano, tendaggi, lampadari-ventilatori, due camere, mobile TV) Mi viene male al solo pensarci... Capisco che Lei sia riuscita ad assicurarmi ottimi materiali e lavori. E la ringrazio veramente caldamente. Io spero di tutto cuore che Lei riesca a farsi abbassare ancora di qui o di là qualche voce per non splafonare...Se no sono veramente in crisi... comunque è stata bravissima. Ed è un tesoro ad essersi adoperata in modo tale per la mia <causa>. Grazie ancora! La chiamo domani. Buona serata. [redacted]”.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta da [redacted], [redacted] deve essere condannata a corrispondere in favore di quest'ultima la residua somma di € 22.001,24 oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.

Radicalmente infondata è, di contro, la domanda con cui la [redacted] ha tentato di “scaricare” esclusivamente sull'ing. [redacted] tale onere economico in quanto, da un lato, la somma di € 37.000,00 asseritamente consegnatagli è stata, in realtà, messa a disposizione dell'arch. [redacted] per la gestione di tutte le contrattazioni intercorse con i vari appaltatori e fornitori, e, dall'altro, solo l'importo di € 3.500,00 di tale provvista è stato in effetti consegnato all'attrice a titolo di acconto sui maggiori compensi dovuti a fronte dei lavori espletati.

Parimenti, del tutto infondate debbono ritenersi le domande riconvenzionali articolate nei confronti dell'attrice e del terzo chiamato in quanto il ritardo maturato nel completamento dei lavori è imputabile esclusivamente alle reiterate modifiche ed alle aggiunte richieste dalla [redacted] in corso d'opera.

Infine, non avendo quest'ultima minimamente contestato il corretto svolgimento dell'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori affidato all'ing. [redacted] né, tanto meno, l'ammontare del compenso richiesto da quest'ultimo, tra l'altro pienamente conforme a quanto previsto dalla relativa tariffa professionale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal terzo chiamato [redacted] deve essere condannata a corrispondergli, già detratto l'acconto di € 856,80 di cui alla nota informativa emessa in data 16.9.2010, la residua somma di € 7.157,01 oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data della costituzione nell'ambito del presente giudizio (ossia il



24.1.2014, non emergendo dagli atti una formale messa in mora precedente) sino a quella del saldo effettivo.

Sebbene, contrariamente a quanto richiesto dal terzo chiamato, non siano ravvisabili i presupposti di una condanna ex art. 96 c.p.c., l'atteggiamento processuale della convenuta la quale, piuttosto che caldeggiare una soluzione transattiva, ha pervicacemente insistito in tutte le richieste originariamente avanzate, giustifica, inoltre, la rifusione in favore delle controparti di tutti i costi sostenuti nell'ambito dell'ATP espletato *ante causam*.

Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 55/2014 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 ("le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140/2012.

Infine, stante la conforme dichiarazione rilasciata dal difensore, le spese di lite liquidate in favore dell'ing. [REDACTED] vanno distratte in favore dell'Avv. Marta Cerliani.

P.Q.M.

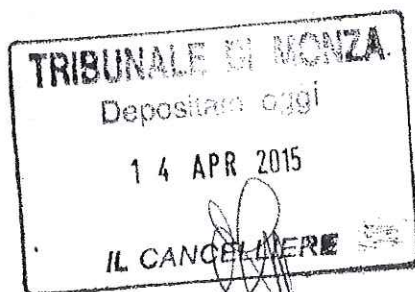
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda attorea, condanna [REDACTED] a corrispondere in favore di [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., la residua somma di € 22.001,24 oltre Iva ed interessi legali maturati sulla sorte capitale a decorrere dalla data del 25.9.2012 sino a quella del saldo effettivo nonché a rifonderle integralmente le spese legali e quelle di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P. espletato *ante causam*, il tutto per la complessiva somma di € 2.700,00, oltre oneri di legge;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali articolate da [REDACTED] nei confronti, rispettivamente, di [REDACTED] e dell'ing. [REDACTED];
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato, condanna [REDACTED] a corrispondere in favore dell'ing. [REDACTED], a titolo di saldo dei compensi professionali spettantigli per l'espletamento dell'incarico di progettista/direttore dei lavori, la residua somma di € 7.157,01 oltre interessi legali maturati sulla sorte capitale a decorrere dalla data del 24.1.2014 sino a quella del saldo effettivo nonché a rifondergli integralmente le spese legali e quelle di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P. espletato *ante causam*, il tutto per la complessiva somma di € 2.700,00, oltre oneri di legge;



- in aderenza al principio di soccombenza, condanna [redacted] alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in questa sede da [redacted] e dall'ing. [redacted] che si quantificano, quanto alla prima, in complessivi € 6.021,20, di cui 221,20 per spese esenti e 5.800,00 per compensi e, quanto al secondo, in complessivi € 5.006,00, di cui 206,00 per spese esenti e 4.800,00 per compensi, quest'ultime da distrarsi in favore del procuratore antistatario, **Avv. Marta Cerliani**, in entrambi i casi oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza in data 23 marzo 2015.



Il Giudice
dott. Carlo Albanese

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PATRIZIA FRAZZETTA

